

Articolo 79

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione

rendono nota la loro intenzione mediante un bando di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi **ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4**, ciò è riportato nell'avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in **conformità all'articolo 51** e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 51, dal paragrafo 2 al paragrafo 6 **e all'articolo 52**. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato V, **rispettivamente alle parti E ed F**, conformemente ai modelli di formulari.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione **mediante atti di esecuzione**.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva **di cui all'articolo 89, paragrafo 2**.